



Marrubiu San Nicolò D'Arcidano Uras

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO
CORPO DI POLIZIA LOCALE
SEZIONE COMANDO

Via Cagliari, n. 7, San Nicolò D'Arcidano (OR) - Telefono 0783 889032
C.f. 90029860955 – P.IVA 01130640954

Email: polizia.locale@unionecomunidelterralbese.it PEC: polizia.locale@pec.unionecomunidelterralbese.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DELL' UNIONE COMUNI DEL TERRALBESE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE N. 12 DEL 27/11/2024

INDICE

CAPO I° - GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Campo di applicazione	pag. 2
Art. 2 – Tipologia, numero delle armi, delle munizioni e strumenti atti alla difesa in dotazione	pag. 2
Art. 3 – Requisiti Psico-Fisici minimi e requisiti tecnici per l'assegnazione/detenzione dell'arma	pag. 3

CAPO II° - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 - Assegnazione dell'arma	pag. 4
Art. 5 – Ritiro cautelare dell'arma	pag. 4
Art. 6 - Servizi di collegamento e di rappresentanza	pag. 6
Art. 7 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto	pag. 6

CAPO III° - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 8 - Prelevamento e deposito dell'arma e delle munizioni	pag. 6
Art. 9 - Doveri dell'assegnatario	pag. 7
Art. 10 - Deposito armi	pag. 8
Art. 11 - Funzionamento deposito armi	pag. 8
Art. 12 – Doveri del Consegnatario e sub consegnatario delle armi	pag. 9
Art. 13 – Prescrizioni per la sicurezza	pag. 9
Art. 14 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni	pag. 10
CAPO IV° - ADDESTRAMENTO	
Art. 15 - Addestramento obbligatorio al tiro	pag.10
Art. 16 - Addestramento facoltativo	pag.11
Art. 17 - Porto dell'arma per la frequenza dei poligoni di tiro a segno ubicati fuori dal comune	pag.11
CAPO V° - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 18 – Norme integrative	pag.11
Art. 19 – Entrata in vigore	pag.12

CAPO I° GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1 (CAMPO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con le armi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Unione Comuni del Terralbese, fatte salve le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. I servizi prestati con le armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Unione Comuni del Terralbese in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art 5, comma 5, della l. n. 65/1986 e ss.mm.ii..
3. L'armamento in dotazione agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Terralbese in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale in relazione ai servizi prestati.
4. Questo regolamento disciplina anche, nel rispetto della normativa vigente nella Regione Autonoma Sardegna (RAS), l'assegnazione ed il porto di altro materiale in dotazione personale non idoneo ad arrecare offese alla persona.

ART. 2 (TIPOLOGIA, NUMERO DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI E STRUMENTI ATTI ALLA DIFESA IN DOTAZIONE)

1. L'arma in dotazione al Corpo della Polizia Locale dell' Unione Comuni del Terralbese, in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, è la pistola semiautomatica calibro

9x21, da individuarsi al momento dell'acquisto da parte del Comandante o Il Responsabile del Servizio di Vigilanza, in base ai criteri di economicità e funzionalità, tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'abrogato art. 7 della L. 18 aprile 1974 n.110, ovvero tra quelle che abbiano superato la verifica di cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 così come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.;

2. A ciascun assegnatario sono assegnate, a corredo dell'arma di cui al comma 1, una congrua dotazione di cartucce pari al numero massimo che può essere caricato sul caricatore principale e su quello di riserva;
3. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale è pari al numero degli appartenenti in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di una percentuale del 5%;
4. Il Comandante o Il Responsabile del Servizio di Vigilanza denuncia all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), le armi acquistate per la dotazione e comunica al Prefetto il provvedimento col quale viene stabilito il numero complessivo delle armi in dotazione. Qualora sussista un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987 n.145;
5. In linea di principio si opta per un unico modello di arma per tutti gli appartenenti all'area vigilanza del Corpo di Polizia Locale salvo che, per esigenze di carattere tecnico- organizzativo, legate ed eventuali dismissioni, sostituzioni e modifica del numero delle armi in dotazione, non si renda necessario l'acquisto di nuove armi che rispettino i più elevati standard di sicurezza e funzionalità presenti sul mercato al momento dell'acquisto. Il tipo di arma può inoltre differenziarsi per il personale femminile; in tal caso si adotteranno due modelli di arma.
6. Per le esigenze operative e di difesa personale, ai sensi dell'articolo 53 del Codice Penale, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Unione Comuni del Terralbese, in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, possono altresì essere dotati di strumenti atti alla propria difesa, quali:
 - a) Spray urticanti OC anti aggressione conformi alla vigente normativa, che per caratteristiche tecniche possedute sia stato certificato come strumento efficace ma non lesivo;
 - b) Mazzetta di segnalazione che, nel rispetto della vigente normativa nazionale, per caratteristiche tecniche possedute e per i materiali utilizzati, risulti non idonea ad arrecare offesa alla persona;Le armi comuni ad impulso elettrico potranno costituire dotazione di reparto e la loro assegnazione dovrà essere preceduta da un periodo di sperimentazione favorevolmente conclusosi, nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 19 del D.L. 4 ottobre 2018 n.113 e ss.mm.ii..

ART. 3 (REQUISITI PSICO-FISICI MINIMI E REQUISITI TECNICI PER L'ASSEGNAZIONE/DETTENZIONE DELL'ARMA)

1. L'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'articolo 6 lett. a) del D.M.I. 7 marzo 1987 n.145 e ss.mm.ii., a titolo di detenzione e di uso e l'Unione dei Comuni del Terralbese rimane l'unico e legittimo proprietario.
2. L'assegnazione dell'arma di servizio è subordinata:
 - al conferimento della qualità di Agente di P.S. da parte del Prefetto di Oristano;
 - al possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla vigente normativa attestati da

un'apposita certificazione medica rilasciata in ossequio delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1998 avente ad oggetto "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale";

3. Agli appartenenti al Corpo, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, previa delega del Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese, con provvedimento del Comandante o Il Responsabile del Servizio di Vigilanza del Corpo comunicato al Prefetto di Oristano, è assegnata l'arma in via continuativa.
4. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Comuni del Terralbese, in occasione della revisione annuale, devono superare con esito favorevole un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno svolto in un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. Devono altresì presentare annualmente, nella medesima occasione, un certificato anamnestico per il rilascio dell'autorizzazione al porto d'armi;
5. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale dell'appartenente al Corpo della Polizia Locale dell'Unione Comuni del Terralbese, con specifica indicazione del modello e della matricola dell'arma assegnata.
6. Ogni appartenente al Corpo della Polizia Locale dell'Unione Comuni del Terralbese è tenuto a portare con sé la propria tessera personale che è rilasciata dal Comandante o Il Responsabile del Servizio di Vigilanza. Al Comandante o Il Responsabile del Servizio di Vigilanza la tessera personale è rilasciata dal Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese.

CAPO II° MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 4 (ASSEGNAZIONE DELL'ARMA)

1. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori servizio all'interno del territorio dell'Unione Comuni del Terralbese (o del territorio dei comuni convenzionati se la funzione di Polizia Locale è convenzionata con altri comuni) nonché di raggiungere il proprio domicilio seppure situato fuori dal territorio dell'Unione Comuni del Terralbese e viceversa di raggiungere il luogo di servizio dal proprio domicilio;
2. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del suo porto con le modalità di cui all'articolo 5 del D.M.I 4 marzo 1987 n.145, in tutti i casi di impiego in uniforme;
3. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Unione Comuni del Terralbese, che esplicano il servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata del caricatore di riserva;
4. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Unione Comuni del Terralbese per esigenza di rappresentanza, parata e scorta d'onore all'interno del territorio comunale, possono svolgere servizio senza portare l'arma;
5. Nei casi in cui ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986 n.65, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Unione Comuni del Terralbese siano autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui siano autorizzati, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lett. a) e comma 2 del D.M.I. 4 marzo 1987, n.145, a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile;
6. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni;
7. L'arma va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio, salvo diverso ordine;

8. È vietato estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio;
9. È vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma assegnata a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento;
10. L'arma di ordinanza è dotazione **personale** e dev'essere custodita con la massima cura, in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti in materia, nonché alle disposizioni emanate dal Comandante o dal Responsabile del Servizio di Vigilanza;
11. È tassativamente vietato agli appartenenti al Corpo, alterare l'armamento, il munizionamento, i mezzi di autotutela e i mezzi di coazione fisica in dotazione o portare in servizio armi, munizionamento, mezzi di coazione fisica o di autotutela diversi da quelli assegnati

ART. 5 (RITIRO CAUTELARE DELL'ARMA)

1. Il Comandante /il Responsabile del Servizio di Vigilanza, o in caso di urgenza, il Consegnatario del deposito armi ed in sua assenza il sub consegnatario, ovvero, in caso di indifferibilità ed urgenza, il responsabile del reparto o dell'ufficio di appartenenza o altro addetto al coordinamento e controllo, possono procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando:
 - siano venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della qualifica di agenti di P.S.;
 - l'operatore non abbia superato le prove di tiro o maneggio;
 - siano accaduti fatti o si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far ritenere ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone;
2. Il Comandante o Il Responsabile del Servizio di Vigilanza, con proprio provvedimento anche non motivato per ragioni di tutela della riservatezza, può disporre una revisione straordinaria dell'assegnazione a seguito di ogni qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti psico-fisici e di affidabilità richiesti dalla legge. All'uopo richiede l'esibizione, entro un congruo termine, di una rinnovata certificazione sanitaria di idoneità psicofisica al maneggio delle armi, nonché idonea attestazione circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3). All'esito, il medesimo adotta i provvedimenti inibitori del caso, salvo i provvedimenti cautelari di cui al presente articolo.
3. Il Comandante o il Responsabile del Servizio di Vigilanza dispone il ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando all'assegnatario, cui sia stato richiesto di depositare entro un congruo termine il rinnovo della certificazione sanitaria di idoneità psicofisica al maneggio delle armi, non abbia provveduto entro il termine assegnato;
4. Il Comandante o il Responsabile del Servizio di Vigilanza, può altresì disporre la verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici di un assegnatario tramite accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998 e ss.mm.ii., a seguito di una delle circostanze che seguono:
 - Qualora riceva dal Medico Competente una motivata segnalazione che metta in dubbio la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma in capo all'assegnatario;
 - Qualora riceva dall'assegnatario dell'arma da fuoco una motivata richiesta di verifica della persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma, con una dettagliata specificazione delle cause di inidoneità.

5. Nelle more degli accertamenti di idoneità di cui al presente articolo, il Comandante o Il Responsabile del Servizio di Vigilanza può disporre la sospensione cautelativa del provvedimento di assegnazione dell'arma.
6. Qualora gli esiti degli accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e ss.mm.ii., confermino la permanenza dei requisiti psico-fisici, il Comandante o il Responsabile del Servizio di Vigilanza dispone l'immediata restituzione dell'arma in capo all'assegnatario.
7. Qualora, invece, gli esiti degli accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale attestino il venir meno dei requisiti psicofisici, il Comandante o il Responsabile del Servizio di Vigilanza dispone l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma.
8. Il ritiro cautelare dell'arma di servizio è effettuato ai sensi del decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145, con provvedimento motivato.
9. Il provvedimento è comunicato tempestivamente al Comandante o il Responsabile del Servizio di Vigilanza, qualora non sia stato adottato dal medesimo.
10. Quando l'arma di servizio è ritirata deve essere immediatamente affidata al Consegnatario del deposito armi o, nel caso di sua assenza, al sub Consegnatario che provvede a custodire la medesima;
11. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, contestualmente al ritiro cautelare, o comunque nel più breve tempo possibile, sono attivate le procedure necessarie per effettuare gli accertamenti sanitari atti a verificare il possesso dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e al porto d'armi per uso di difesa personale, secondo quanto previsto dal Decreto Ministro della Sanità del 28 aprile 1998.

ART.6 (SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA)

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio del Comune di Unione Comuni del Terralbese (o dei comuni convenzionati) dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza armi; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Unione Comuni del Terralbese cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 7 (SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO)

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune di Unione Comuni del Terralbese (o dei comuni convenzionati) per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono svolti di massima senza armi.
2. Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto, può chiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e ss.mm.ii., che il contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.
3. Il Comandante o il Responsabile del Servizio di Vigilanza comunica al Prefetto di Oristano e a quello territorialmente competente in relazione al luogo in cui al servizio di cui ai

commi precedenti sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio armato, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III° TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 8 (PRELEVAMENTO E DEPOSITO DELL'ARMA E DELLE MUNIZIONI)

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario o i sub consegnatari previa annotazione del provvedimento di assegnazione, di cui al precedente art. 4, comma 2, del presente regolamento, nel registro di cui al successivo art. 11, comma 4.
2. L'arma e le relative munizioni devono essere immediatamente versate, restituendole al consegnatario o ai sub consegnatari nei seguenti casi:
 - a) quando l'assegnatario non sia più in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza;
 - b) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione di cui al precedente art. 5 del presente regolamento ovvero siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
 - c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - d) all'atto del cambiamento di profilo professionale;
 - e) quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio ovvero non abbia partecipato nel corso dell'anno ad almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno per l'addestramento al tiro e maneggio;
 - f) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto.
3. Della riconsegna dell'arma dev'essere data immediata comunicazione all'autorità di P.S. cui l'arma è stata denunciata.
4. Fuori dai casi dei commi precedenti, il consegnatario ha facoltà di richiedere il deposito provvisorio dell'arma, in caso di congedo ordinario o straordinario superiore a 30 giorni, e per tutto il periodo dello stesso, limitatamente al periodo di assenza.

ART. 9 (DOVERI DELL'ASSEGNATARIO)

1. L'appartenente al Corpo della Polizia Locale dell'Unione Comuni del Terralbese al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:
 - a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate, segnalando immediatamente al consegnatario e/o al Comandante o il Responsabile del Servizio di Vigilanza eventuali anomalie;
 - b) custodire diligentemente l'arma assegnata e curarne altrettanto diligentemente la manutenzione e la pulizia;
 - c) segnalare immediatamente al Comandante o il Responsabile del Servizio di Vigilanza e al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma assegnata;
 - d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Comandante o il Responsabile del Servizio di Vigilanza (o su sua delega

- dal competente ufficio formazione e addestramento);
- f) sporgere immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria, nei modi di rito, in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa e/o delle munizioni dandone contestuale avviso al Comandante o il Responsabile del Servizio di Vigilanza e al consegnatario.
2. L'appartenente al Corpo della Polizia Locale di Unione Comuni del Terralbese al quale è assegnata l'arma in via continuativa altresì deve:
- a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra colleghi che con estranei al Corpo;
 - b) nella privata dimora, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave (preferibilmente all'interno di una cassaforte a muro o di un armadio blindato); in ogni caso fuori dalla portata di qualsiasi persona e, in particolare, dei minori, degli incapaci, etc.;
 - c) non abbandonare, per qualsiasi ragione, l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave e allarmati;
 - d) astenersi dal depositare, anche per un breve momento, l'arma all'interno dell'armadietto dello spogliatoio;
 - e) attenersi, nel maneggio delle armi ed in particolare in caso di rimozione del proiettile dalla camera di scoppio, sempre a criteri di massima prudenza;
 - f) astenersi dal tenere l'arma assegnata in borse, borselli o contenitori simili; è però consentito al personale autorizzato ad operare in abiti civili di occultare l'arma all'interno di un idoneo marsupio tecnico con apposita fondina per il porto dell'arma da tenere costantemente allacciato;
 - g) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
 - h) comunicare tempestivamente al Comandante o il Responsabile del Servizio di Vigilanza e al consegnatario ogni variazione di residenza o domicilio.
3. L'uso dell'arma, anche solamente a scopo di pura deterrenza e senza esplosione di colpi, dev'essere tempestivamente segnalato al comando e deve successivamente essere oggetto di dettagliato rapporto al Comandante o il Responsabile del Servizio di Vigilanza;
4. Oltre che reato per le fattispecie previste dalle norme di legge, la violazione dei doveri indicati ai precedenti commi, costituisce in ogni caso illecito disciplinare a carico del consegnatario dell'arma.

ART. 10 (DEPOSITO ARMI)

1. È istituito il deposito armi del Corpo nel quale sono custodite le armi e munizioni in dotazione non assegnate in via continuativa, e più precisamente la c.d. "riserva" unitamente alle armi e munizioni temporaneamente custodite;
2. Salvo diversa disposizione è responsabile del deposito armi il Comandante o Il Responsabile del Servizio di Vigilanza del Corpo;
3. Il Comandante o il Responsabile del Servizio di Vigilanza può nominare il Consegnatario delle armi, che è responsabile della tenuta del deposito armi, della movimentazione dell'armamento e munizionamento in deposito nonché un sub Consegnatario che è tenuto a osservare le direttive del Consegnatario stesso;
4. Il deposito armi deve essere sistemato in locale possibilmente interno all'edificio, ubicato in modo da consentire il controllo degli accessi, munito di sistema di allarme;
5. L'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione e dotato di dispositivo di illuminazione di emergenza;
6. Nei pressi del locale o all'interno di esso devono essere presenti adeguati dispositivi

- antincendio.
7. Le armi devono essere depositate presso il deposito alla fine dell'espletamento del servizio; salvo autorizzazione da parte del Comandante o Del Responsabile del Servizio, ad eccezione del personale al ricevimento del Pubblico, è fatto divieto di circolare con l'arma all'interno del Comando.
 8. L'accesso al deposito e tutte le relative operazioni devono essere tassativamente eseguiti avendo cura che il locale sia reso inaccessibile mediante la chiusura degli accessi da parte degli operatori all'atto dell'armamento e del relativo deposito.

ART. 11 (FUNZIONAMENTO DEPOSITO ARMI)

1. Le armi di scorta e quelle depositate, sono conservate prive di fondina e di munizioni in appositi locali all'interno di armadi metallici corazzati con chiusura del tipo cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione.
2. Le munizioni sono conservate in appositi locali all'interno di armadi corazzati con chiusura del tipo cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, distinti da quelli destinati alla conservazione delle armi.
3. Il Consegnatario e il sub Consegnatario curano con la massima diligenza:
 - la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in deposito, dei registri e della documentazione, delle chiavi del deposito e degli armadi loro consegnate;
 - l'effettuazione dei controlli periodici;
 - la tenuta dei registri e della documentazione;
 - la rigorosa osservanza, propria e altrui, della regolarità delle operazioni di movimentazione di armi e munizioni.

Copia di riserva delle chiavi è custodita in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario del deposito armi, in cassaforte o armadio corazzato presso altro ufficio dello stabile del Corpo.

4. Il deposito armi è dotato di un registro di carico delle armi e delle munizioni. I movimenti delle armi e delle munizioni devono essere annotati sull'apposito registro, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del Corpo di Polizia Locale.
5. A seguito del provvedimento di assegnazione, il Comandante o Il Responsabile del Servizio di Vigilanza o suo delegato, provvede ad annotare nel registro le consegne che l'assegnatario dovrà sottoscrivere per accettazione.
6. L'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

ART. 12 (DOVERI DEL CONSEGnatARIO E SUB CONSEGnatARIO DELLE ARMI)

1. Atteso che il numero delle armi da custodire non può essere superiore a quindici e le munizioni non possono essere più di duemila, nel Comando non è istituita l'armeria.
2. Il Comandante o il Responsabile del Servizio di Vigilanza, con proprio provvedimento comunicato al Presidente, nomina un Consegnatario e un Sub Consegnatario delle armi, il quale diviene responsabile della custodia e della conservazione delle armi e delle munizioni non affidate in via continuativa al personale.
3. Il Consegnatario e sub Consegnatario svolgono il loro compito osservando con diligenza le disposizioni contenute nell'articolo 17 del D.M. 4 marzo 1987 n.145. Essi inoltre curano con la massima diligenza:

- a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in apposito deposito di cui all'articolo 10;
 - b) la custodia, la conservazione e la tenuta dei registri e della documentazione riferiti all'incarico a cui è preposto;
 - c) la custodia e la conservazione delle chiavi degli armadi blindati in cui sono conservate le armi e le munizioni;
 - d) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 - e) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di assegnazione delle armi.
4. Il consegnatario collabora con il Comandante o Il Responsabile del Servizio di Vigilanza per la disciplina delle operazioni di assegnazione delle armi, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni.
 5. Il consegnatario presenta immediato rapporto scritto al Comandante o Il Responsabile del Servizio di Vigilanza per ogni irregolarità riscontrata o necessità emersa;
 6. Collabora alla promozione delle esercitazioni di tiro per tutto il personale assegnatario dell'arma secondo il programma disposto dal Comandante o Il Responsabile del Servizio di Vigilanza;
 7. Il Sub consegnatario collabora con il consegnatario nell'espletamento delle sue funzioni ed è tenuto al rispetto ed alla puntuale esecuzione delle direttive impartite dal Comandante o Il Responsabile del Servizio di Vigilanza e/o dal consegnatario; è, altresì, tenuto a fare rapporto scritto al Comandante o Il Responsabile del Servizio di Vigilanza ed al consegnatario per ogni irregolarità riscontrata o necessità emersa.

ART. 13 (PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA)

1. Le armi devono essere prelevate e versate sempre scariche, prive cioè di proiettile nella camera di scoppio e in sicura, e prive di munizioni nel caricatore.
2. Le munizioni devono essere prelevate e versate separatamente anche se contemporaneamente all'arma.
3. Ai fini della sicurezza è necessario che l'assegnatario e il consegnatario considerino l'arma sempre carica fino a quando non abbiano personalmente e visivamente verificato che essa sia scarica.
4. Nel maneggiare l'arma al momento del versamento e del prelevamento, l'assegnatario e il consegnatario devono tenere sempre il dito fuori dal grilletto.
5. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale dell'Unione Comuni del Terralbese devono essere sostituite obbligatoriamente, a cura del consegnatario che ha in carico l'arma, ogni qualvolta presentino anomalie o siano sottoposte ad immersione, gelo o a particolari fonti di calore. La relativa spesa è a carico del bilancio dell'Ente.
6. Le munizioni sostituite, se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramenti, possono essere utilizzate nei tiri di addestramento; in caso contrario devono essere smaltite nelle forme previste dalla vigente normativa.

ART. 14 (DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI)

1. L'accesso ai locali dove sono situati gli armadi blindati è consentito:
 - a) al Comandante o il Responsabile del Servizio di Vigilanza e, in caso di sua assenza o

- impedimento, al Comandante o Il Responsabile del Servizio di Vigilanza Vicario del Corpo della Polizia Locale di Unione Comuni del Terralbese;
- b) al Consegnatario delle armi e, in caso di sua assenza o impedimento, al Sub Consegnatario.
2. L'accesso è, altresì, consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario o del Comandante o il Responsabile del Servizio di Vigilanza se presente.

CAPO IV° ADDESTRAMENTO

ART. 15 (ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO AL TIRO)

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Unione Comuni del Terralbese, in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento da parte di Istruttori di Tiro abilitati e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con le armi comuni da sparo convenzionato con il Comando.
2. Il conseguimento annuale del certificato di maneggio armi rilasciato da un poligono abilitato è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma 1.
3. In conformità alle direttive impartite dal Comandante o del Responsabile del Servizio di Vigilanza, o il vice comandante del Corpo della Polizia Locale dell'Unione Comuni del Terralbese programmano per ciascun operatore assegnatario di arma le sedute di tiro di cui alla vigente normativa;
4. È facoltà del Comandante o del Responsabile del Servizio di Vigilanza disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Locale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.
5. Le spese per l'addestramento obbligatorio al tiro sono a carico del bilancio dell'Ente.

ART. 16 (ADDESTRAMENTO FACOLTATIVO)

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di pubblica sicurezza, muniti di tesserino di riconoscimento e con l'arma assegnata in via continuativa, hanno facoltà di recarsi al poligono anche di propria iniziativa, per l'addestramento al di fuori dell'orario di servizio, previa comunicazione formale al Comandante o il Responsabile del Servizio di Vigilanza indicativa delle giornate e orario d'uso dell'arma.
2. Nei casi in cui il Poligono abilitato alle esercitazioni sia ubicato fuori del territorio comunale, deve esserne data comunicazione al Comandante o il Responsabile del Servizio di Vigilanza al fine della necessaria informativa alla Prefettura di porto d'arma in extraterritorialità.
3. Nei casi di cui al comma 1 le spese sostenute sono ad esclusivo carico dell'operatore e l'attività sarà considerata attività svolta fuori dall'orario di servizio.

ART. 17 (PORTO DELL'ARMA PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO UBICATI FUORI DAL COMUNE)

1. Qualora il poligono di tiro a segno abilitato si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Terralbese, in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, comandati ad effettuare l'addestramento obbligatorio al tiro previsto all'art. 19 del medesimo decreto, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni delle sedute di addestramento, fino alla sede del poligono e viceversa.
2. Il Comandante o Il Responsabile del Servizio di Vigilanza comunica con almeno **7 giorni** di anticipo al Prefetto la data dell'esercitazione nonché l'elenco nominativo degli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Unione Comuni del Terralbese che vi prendono parte.
3. Il Prefetto, in applicazione dei poteri conferitegli dall'art. 19, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, così come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno 18 agosto 1989, n. 341, può chiedere al Comandante o Il Responsabile del Servizio di Vigilanza di disporre la sospensione dell'esercitazione di tiro per motivi di ordine pubblico.
4. Il Comandante o Il Responsabile del Servizio di Vigilanza, ricevuta la richiesta del Prefetto, dispone immediatamente la sospensione dell'esercitazione dandone notizia al personale interessato attraverso l'Ufficio formazione ed addestramento del Corpo.

CAPO V° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 (NORME INTEGRATIVE)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n. 65, del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, così come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno 18 agosto 1989, n. 341, dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra disposizione legislativa in materia.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute in questo regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente regolamento debbono intendersi abrogate.
4. Le norme di questo regolamento hanno carattere di recessività rispetto a sopravvenute disposizioni, *in subiecta materia* di livello superiore nella gerarchia delle fonti; esse si adeguano pertanto automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, regionale e della Unione Europea, senza la necessità di modificare formalmente il presente regolamento.

ART. 19 (ENTRATA IN VIGORE)

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività;
2. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Comuni del Terralbese e, in quanto sua articolazione operativa, sarà comunicato per debita conoscenza al Prefetto di Oristano e al Ministro dell'Interno.